



Comune di Chiaravalle

(Provincia di Ancona)

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

ai sensi della Legge Quadro n° 447/95
Legge Regionale n° 28/01
D.G.R. n° 896 AM/TAM del 24/06/03

APPROVATO CON D.C.C. n. 13 del 22/02/2010

INDICE

Art. 1 (Finalità)	3
Art. 2 (Definizioni)	3
Art. 3 (Disposizioni generali).....	3
Art. 4 (Comunicazioni e Autorizzazioni).....	3
Art. 5 (Attività temporanea di cantieri).....	4
Art 6 (Attività agricole temporanee e stagionali).....	5
Art 7 (Manifestazioni a carattere temporaneo)	5
Art 8 (Uso di attrezzature rumorose specifiche)	6
Art 9 (Misure e controlli)	7
Art 10 (Sanzioni).....	7

Art. 1 (Finalità)

1 - Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001, e del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

2 - Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- l'attività di cantiere,
- l'attività agricola,
- le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.

Art. 2 (Definizioni)

1 - *attività rumorosa*: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

2 - *attività rumorosa temporanea*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

3 - *cantieri itineranti*: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

Art. 3 (Disposizioni generali)

1 - Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'art 16 comma 1 della L. R. n. 28/2001, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

2 - Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate o comunicate, ai sensi del presente regolamento.

3 - Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione o non presenti comunicazione ai sensi del presente regolamento, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Art. 4 (Comunicazioni e Autorizzazioni)

1 - I soggetti interessati alla presentazione delle comunicazioni o all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare comunicazione o istanza allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia del Comune di

Chiaravalle, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) individuazione della classe acustica così come individuata nel Piano di Classificazione Acustica vigente relativa all'area oggetto dell'attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico

2 - Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività temporanea non sia possibile rispettare i limiti di cui alle allegate tabelle, i dati espressi alle lettere e) f) e g) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

3 - Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

4 - Copia dell'autorizzazione o della comunicazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

5 - In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

6 - L'autorizzazione o comunicazione di cui al presente regolamento deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

Art. 5 (Attività temporanea di cantieri)

1 - All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

2 - L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

3 - Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

4 - Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

5 - Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65$ dB(A), con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

6 - Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

7 - Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, il responsabile della ditta, dovrà prevedere l'utilizzo di accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre l'emissioni acustiche verso l'esterno, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

8 - Il responsabile della ditta o proprietario dell'immobile o altro soggetto avente titolo per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia del Comune di Chiaravalle apposita comunicazione in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della L.n.447/95, contestualmente alla presentazione della D.I.A. o della Comunicazione di Inizio Lavori di cui la D.P.R. 380/01 e s.m.i. e comunque almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la *scheda-tipo A2*. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o comunicato motivato divieto di avvio dell'attività, questa, può essere iniziata a decorrere dalla data indicata nella comunicazione.

9 - Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica. La domanda, redatta secondo la *scheda-tipo A3*, deve essere inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia di Chiaravalle, 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 4. L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta.

10 - Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere autorizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e saluti sul luogo di lavoro.

11 - Per i cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 gg. lavorativi (non reiterati), il richiedente potrà presentare un comunicazione semplificata redatta secondo la *scheda-tipo A1*.

Art 6 (Attività agricole temporanee e stagionali)

1 - Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 28/01, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Art 7 (Manifestazioni a carattere temporaneo)

1 - Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 2 comma 2 del presente regolamento.

2 - Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella *Tabella 1*.

3 - Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in *Tabella 2*.

4 - Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

5 - L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

6 - Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al Piano di Classificazione Acustica comunale, nonché il limite di immissione differenziale al fine di tutelare maggiormente la popolazione.

7 - Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

8 - Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo, svolte, sia **nelle aree individuate dal Comune**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001, che **in altre aree diverse dalle precedenti**, che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati rispettivamente nella *Tabella 1* e nella *Tabella 2*, deve inoltrare allo Sportello Unico delle Attività Produttive ed Edilizia del Comune di Chiaravalle, apposita comunicazione in deroga contestualmente alla richiesta di autorizzazione o presentazione della D.I.A. per la realizzazione della manifestazione e comunque almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo *Modello B1*. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o comunicato motivato divieto di avvio dell'attività, questa, può essere iniziata a decorrere dalla data indicata nella comunicazione.

9 - Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo svolte sia **nelle aree individuate dal Comune**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001, che **in altre aree diverse dalle precedenti**, che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati rispettivamente nella *Tabella 1* e nella *Tabella 2*, deve inoltrare, allo Sportello Unico delle Attività Produttive ed Edilizia del Comune di Chiaravalle, apposita domanda di autorizzazione in deroga contestualmente alla richiesta di autorizzazione o presentazione della D.I.A. per la realizzazione della manifestazione e comunque almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la *Modello B2*, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 4. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa. Il Comune rilascia l'autorizzazione sentito il parere dell'ARPAM di competenza.

10 - Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

11 - Le manifestazioni temporanee organizzate dal Comune di Chiaravalle e comunque patrocinate dallo stesso, possono essere effettuate in deroga alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

Art 8 (Uso di attrezzature rumorose specifiche)

1 - Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

a - *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Le attrezzature

debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

b – *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

c – *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00.

d – *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

e – *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

f – *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche

Art 9 (Misure e controlli)

1 - Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art 2 comma 6 della Legge 447/1995.

2 - Tutti i valori riportati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16.03.1998

3 - Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

4 - L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art 10 (Sanzioni)

1 - Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art 23 della L.R. Regione Marche del 14.11.2001 n. 28.

2 - La mancata presentazione della comunicazione o della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5 e 7 del presente regolamento è punita con la sanzione da € 25,00 a € 500,00.

TABELLA 1

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

**IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE
TEMPORANEO. OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO
(Art 2 Legge Regione Marche n. 28 del 14.11.2001)**

Ubicazione delle aree	Numero massimo dei giorni concessi gg*	Durata derogata in ore	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi. (fino alle) Periodo dal 15 ottobre al 14 aprile	Limite orario feriali e festivi. (fino alle) Periodo dal 15 aprile al 14 ottobre	Limite orario prefestivi (fino alle) Periodo dal 15 ottobre al 14 aprile	Limite orario prefestivi (fino alle) Periodo dal 15 aprile al 14 ottobre
Area n. 1 Parcheggio Centro Commerciale via Lomumba	30	5	80	23.30	24.00	24.30	01.00
Area n. 2 Vie del Centro Storico	11	5	75	23.30	24.30	24.00	01.00

* i giorni si intendono riferiti ad ogni singolo richiedente

TABELLA 2

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

**IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO. OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO
(Art 2 Legge Regione Marche n. 28 del 14.11.2001)**

Tipo di manifestazione	Numero massimo dei giorni concessi gg*	Durata derogata in ore	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi. (fino alle) Periodo dal 15 ottobre al 14 aprile	Limite orario feriali e festivi. (fino alle) Periodo dal 15 aprile al 14 ottobre	Limite orario prefestivi (fino alle) Periodo dal 15 ottobre al 14 aprile	Limite orario prefestivi (fino alle) Periodo dal 15 aprile al 14 ottobre
Concerti all'aperto	7	4	90	24.00	24.30	24.00	24.30
Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati)	11	4	70	24.00	24.30	24.00	24.30
Piano bar (ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento, a complemento dell'attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie ecc.)	10	4	75	23.30	24.00	24.00	24.30

* i giorni si intendono riferiti ad ogni singolo richiedente